



BOZZA 6 AGOSTO 2015

*Il Ministro dello Sviluppo Economico*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del*  
*Territorio e del Mare*

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed in particolare l'articolo 30, comma 1 lettera a), che demandava all'ENEA di redigere 15 schede tecniche standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, successivamente approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed in particolare l'articolo 10, comma 15 che dispone che qualunque forma di sostegno pubblico alla cogenerazione deve essere subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ed in particolare l'articolo 16;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi ( di seguito: DM 28 dicembre 2012);

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 1 e l'allegato 1 con il quale sono approvate schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, predisposte da ENEA ai sensi del citato articolo 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 dicembre 2007;

VISTI i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004;

VISTI i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2001;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 recante "Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica";

RITENUTO che, alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, alcune schede tecniche per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi non siano più conformi alle finalità del meccanismo determinando, pertanto, la necessità della loro revoca;

VISTA anche la comunicazione del GSE, soggetto gestore del meccanismo dei certificati bianchi, del 9 aprile 2015 con la quale sono state segnalate le criticità connesse all'applicazione di alcune schede tecniche;

RITENUTO altresì necessario procedere alla revoca di una scheda tecnica standardizzata mai pubblicata sul sito internet GSE per impossibilità oggettiva, stante l'elevato rischio di doppio o triplo conteggio dell'incentivo e stante l'eccessiva onerosità dei relativi controlli, inefficienti sotto il profilo costo beneficio, ferma restando la possibilità di emanare una nuova scheda modificata coerente con il meccanismo dei certificati bianchi;

CONSIDERATO che il meccanismo dei "certificati bianchi" trae le proprie coperture a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas e che si rende necessario evitare il rischio di sovra-incentivazione dell'intervento di efficienza energetica, coerentemente con i principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di garantire il pieno rispetto dei meccanismi incentivanti alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia di energia ed ambiente, la quale espressamente vieta la sovra remunerazione dei costi sostenuti per gli interventi di efficienza energetica, al fine di evitare il rischio di future procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

CONSIDERATO, inoltre, che per gli interventi realizzati negli ambiti di applicazione delle schede tecniche citate, è fatto comunque salvo l'accesso anche in futuro al meccanismo dei certificati bianchi attraverso il differente metodo di valutazione dei risparmi denominato "a consuntivo", tutelando, pertanto, gli investimenti eventualmente già pianificati;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata del .....

## DECRETA

### *Articolo 1*

*(Revoca schede tecniche)*

1. Sono revocate le seguenti schede tecniche di valutazione standardizzata:

- Scheda tecnica n. 40E "Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura", di cui all'Allegato al D.M. 28 dicembre 2012;
- Scheda tecnica n. 47E " Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza", di cui all'Allegato al D.M. 28 dicembre 2012;
- Scheda tecnica n. 36E: " Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS)", di cui all'Allegato al D.M. 28 dicembre 2012;
- Scheda tecnica n. 21T: " Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria", di cui all' Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica il Gas - EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11;
- Scheda tecnica 22T: "Applicazione nel settore civile di sistemi per il teleriscaldamento per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria", di cui all' Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica il Gas - EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11.

## *Articolo 2*

### *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto acquistano efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e il GSE provvede a darne ampia diffusione sul proprio sito internet.

Roma,

*IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO*

*IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE*

**DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**di concerto con**  
**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**“Revoca schede tecniche per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi”**

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

**1. Quadro generale e finalità del provvedimento**

Il meccanismo dei “certificati bianchi”, che, come noto, ha la finalità di incentivare la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali, è stato introdotto nell’ordinamento dai decreti ministeriali del 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e aggiornati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007. Il meccanismo è stato in seguito aggiornato dai decreti legislativi n. 115 del 2008 e 28 del 2011, a cui è stata data attuazione attraverso il decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 (di seguito decreto Certificati Bianchi) recante la “*determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 per il potenziamento del meccanismo dei Certificati Bianchi*”.

Il meccanismo prevede tre diverse metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso un intervento di efficientamento energetico: standardizzato, analitico e a consuntivo. Mentre in quest’ultimo caso la quantificazione del risparmio avviene sulla base di un programma di misura individuato dal proponente, nei primi due casi, la valutazione viene effettuata sulla base di schede tecniche predefinite.

Al fine di garantire la finalità perseguita attraverso il meccanismo dei “certificati bianchi”, le citate schede tecniche devono essere costantemente adeguate conformemente all’evoluzione normativa, tecnologica e di mercato.

Il presente decreto, pertanto, prevede la revoca di tre schede tecniche standardizzate e di due schede tecniche analitiche, le quali, alla luce dell’evoluzione normativa, tecnologica e di mercato, non risultano più compatibili con le finalità del meccanismo. Si evidenziano, di seguito, le criticità riscontrate per ciascuna scheda tecnica, che ne motivano la revoca.

Scheda tecnica n. 40E “Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura”

L’applicazione operativa della scheda in argomento, ha dimostrato un rischio di sovra incentivazione dell’investimento effettuato, oltre alla complessità gestionale della scheda, incompatibile con la finalità del metodo standardizzato e inefficace sotto il profilo costo-beneficio.

Per evidenti ragioni di economicità del sistema, è dunque di prioritaria importanza intervenire per evitare ogni rischio di sovra incentivazione, tenendo anche in considerazione che il meccanismo trova le proprie coperture sulle tariffe elettriche e del gas e il relativo costo, quindi, ricade sul cittadino.

La sovra remunerazione dell’investimento, inoltre, si pone altresì in netto contrasto con la nuova disciplina comunitaria sugli Aiuti di stato a favore dell’ambiente e dell’energia (comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01) determinando, pertanto, la necessità di provvedere alla revoca della scheda.

Scheda tecnica n. 47E “ Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza”

La scheda in argomento, approvata con il decreto 28 dicembre 2012, non è mai stata implementata sul portale GSE, a causa di criticità attuative.

Essa, infatti, prevede la coesistenza, in relazione alla tipologia di operatore (consumatore finale,

produttore, distributore), di tre possibili modalità di contabilizzazione dei risparmi: consuntivo, *sell-in* e indagine campionaria.

Ciò comporta un evidente rischio di un triplo conteggio di un singolo apparecchio nelle differenti modalità di rendicontazione, con conseguente triplo accesso al meccanismo incentivante. Inoltre, i controlli che il gestore dovrebbe attivare per evitare il citato rischio non sono economicamente sostenibili.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica, la disciplina comunitaria impone agli stati membri la massima attenzione riguardo il rischio di doppio conteggio dei risparmi, che deve pertanto essere evitato.

Ne deriva, pertanto, la necessità di provvedere alla revoca della scheda 47E.

#### Scheda tecnica n. 36E: "Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS)"

La scheda riguarda la sostituzione di preesistenti sistemi UPS con altri a più alta efficienza.

La costante evoluzione tecnologica che interessa il settore, ha reso molto più economico l'accesso a tali sistemi, comportando, quindi una sproporzione tra l'incentivo riconosciuto rispetto alla tecnologia utilizzata.

L'applicazione operativa della scheda ha evidenziato una netta sovra remunerazione dell'investimento che, per le medesime ragioni sopra espresse, rende necessaria la revoca della scheda.

#### Scheda tecnica n. 21T: "Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria" e Scheda tecnica 22T: "Applicazione nel settore civile di sistemi per il teleriscaldamento per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria"

Queste schede devono essere revocate in quanto divenute incompatibili con il sistema per sopraggiunta evoluzione normativa.

L'algoritmo di calcolo dei risparmi previsto da entrambe le schede in esame, infatti, prevede l'applicazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 42/2002, la quale disciplina la cogenerazione semplice.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione, è subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile. Può pertanto essere incentivata soltanto la cogenerazione ad alto rendimento e ciò, conseguentemente, rappresenta la ragione sottesa alla revoca delle citate schede tecniche.

Le suddette schede tecniche verranno ritirate decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto.

## **2. Contenuti del provvedimento**

Il provvedimento si compone di due articoli, dei quali il primo reca la revoca delle schede tecniche e il secondo dispone l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso.